



SCHEMA DI CONTRATTO TRA LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO E L'AGENZIA GIORNALISTICA DI INFORMAZIONI ADN KRONOS S.p.A. UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E GIORNALISTICI PER LA GIUNTA REGIONALE.

CODICE C.I.G. N. 761684100A

Vecchiato Dott. Diego, nato aile domiciliato come in appresso, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale – (di seguito denominata Regione) con sede in Venezia Dorsoduro civ. 3901 C.F. 80007580279 / P. IVA 02392630279, in forza di quanto disposto dalla legge regionale n. 54/2012 e per dare esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 1233 del 21 agosto 2018,

e

....., nata aile domiciliata per carica come in appresso, la quale interviene in nome e per conto di ADN KRONOS S.p.A Unipersonale (di seguito denominata ADN KRONOS) con sede in Roma Piazza Mastai 9, C.F. 00453850588 e P.IVA 00897471009 sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della società GMC GIUSEPPE MARRA COMMUNICATIONS S.a.p.A di Giuseppe Pasquale Marra (C.F. 02981990589) con sede in Roma, Piazza Mastai n. 9, nella sua qualità di Amministratore Delegato

PREMESSO

- che la Giunta regionale, ai fini di un più efficace svolgimento dell'attività informativa e giornalistica, nell'ambito dei mezzi e degli strumenti assegnati in dotazione all'Ufficio Stampa, reputa indispensabili le prestazioni fornite da alcune Agenzie Giornalistiche, che rientrano tra i più avanzati gruppi editoriali multimediali a livello nazionale, utilizzate dal Capo Ufficio Stampa della Giunta medesima in ragione delle caratteristiche dei prodotti informativi offerti da ciascuna di esse;
- che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1233 del 21 agosto 2018, ha:
 - approvato l'analisi del fabbisogno dei servizi giornalistici e di informazione per l'anno 2018-2019;



- incaricato la Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR, quale Stazione Appaltante, di procedere all'acquisizione dei predetti servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 55, comma 24 della Legge n. 449/1997 e dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016, ovvero mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e della D.G.R. n. 1475/2017;
- nominato il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione, Dott.ssa Francesca Del Favero, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto legislativo n. 50/2016;
- che il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTAR con decreto n. del ottobre 2018 ha approvato l'aggiudicazione definitiva ad ADN KRONOS dell'appalto per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno (periodo 2018-2019) per la spesa complessiva di € 65.739,36 IVA esclusa, € 68.368,93 IVA inclusa e il relativo schema di contratto;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

con la presente scrittura a valere tra le Parti ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

ADN KRONOS si impegna nei confronti della Regione a fornire il Notiziario Quotidiano ADN KRONOS diffuso 7gg. su 7gg., che consta di una media di 1.600 notizie al giorno, con notizie selezionabili per categoria di interesse. I Notiziari quotidiani Nazionale e Regionale Veneto, devono essere diffusi tutti i giorni con esclusione delle festività infrasettimanali e dei giorni di riposo previsti dal calendario di uscita dei quotidiani, attraverso un collegamento satellitare esistente presso la sede della Giunta regionale, in favore di n. 5 punti di ricezione, con un ulteriore punto di ricezione collocato presso la sede della Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile ubicata a Marghera – Venezia, ove sarà possibile consultare il Notiziario di Agenzia ADN KRONOS mediante password dedicata via internet attraverso il sistema DNA News Viewer di ADN KRONOS. Eventuali ulteriori punti di ricezione dovranno essere preventivamente autorizzati da ADN KRONOS e regolati da accordi separati.

ART. 2



Per la ricezione e consultazione dei Notiziari di cui all'art. 1, ADN KRONOS rende disponibile in comodato d'uso e per tutta la durata del presente accordo, il kit di ricezione satellitare o attrezzature equivalenti.

Per la ricezione dei notiziari presso la sede della Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile, ubicata a Marghera - Venezia, ADN KRONOS fornisce in comodato d'uso gratuito - per tutta la durata dell'accordo - una password dedicata e il software per l'accesso al sistema DNA News Viewer, che verrà installato direttamente dall'utente sul proprio PC scaricando il programma da un indirizzo internet, comunicato dalla stessa ADN KRONOS. ADN KRONOS si farà carico degli oneri e delle spese relativi alla manutenzione dei propri apparati e, anche nel proprio interesse, provvederà ad eseguire tutti gli interventi riservandosi a tal fine la facoltà di accedere presso gli uffici ove è installato il sistema, previo preavviso dato con due giorni di anticipo.

ADN KRONOS si impegna a garantire costanti e tempestive indicazioni alla Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione, affinché i notiziari siano resi disponibili sull'aggregatore attualmente in dotazione all'Ufficio Stampa della Giunta regionale.

La Regione si impegna ad utilizzare gli apparati con la massima diligenza. Le apparecchiature sono di esclusiva proprietà di ADN KRONOS e non possono essere cedute a terzi, spostate dal luogo di destinazione, o modificate senza il consenso scritto della stessa ADN KRONOS.

In qualsiasi caso di cessazione dell'accordo, la Regione si impegna a restituire immediatamente le apparecchiature consegnate in comodato d'uso gratuito, in perfetto stato di efficienza, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

ADN KRONOS si riserva il diritto di verificare il corretto adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo. L'inadempienza da parte della Regione delle obbligazioni previste in questo articolo comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., salvo il diritto di ADN KRONOS di pretendere il risarcimento del maggior danno.

Le spese ed oneri per eventuali ulteriori installazioni, trasferimenti e rimozioni richieste dalla Regione che dovessero venir effettuate da ADN KRONOS saranno a carico della Regione stessa.

ART. 3

ADN KRONOS si impegna a fornire i servizi di cui all'art. 1 con puntualità e diligenza, nel modo più completo e tempestivo declinando, peraltro, qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti, ritardi o



interruzioni dei servizi che dovessero verificarsi per imprevedibili inconvenienti tecnici o per cause di forza maggiore.

Tra queste cause sono compresi, fra l'altro, scioperi nazionali, categoriali o aziendali, guasti meccanici, elettronici, guasti di società elettriche, telefoniche o altre cause, anche se comportano la cancellazione delle informazioni, comunque non imputabili per dolo o colpa grave ad ADN KRONOS. In ogni caso, l'eventuale responsabilità da imputare ad ADN KRONOS in presenza di anomalie, guasti e/o mancata ricezione del notiziario da questa trasmesso, è limitata alla sola consegna del segnale satellitare presso il punto di collegamento/ricezione sui propri apparati.

ART. 4

In caso di ritardata e/o mancata ricezione dei notiziari quotidiani trasmessi da ADN KRONOS, ciascun destinatario dei servizi oggetto del presente contratto è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Tecnico ADN KRONOS per iscritto all'indirizzo e-mail helpdesk@adnkronos.com oppure via fax al numero 065807814 e, per conoscenza, alla Direzione Sviluppo Business all'indirizzo e-mail dsb@adnkronos.com.

ART. 5

Poiché i notiziari hanno carattere puramente informativo, ADN KRONOS non risponde di eventuali conseguenze pregiudizievoli legate all'uso delle notizie.

Nel notiziario saranno usualmente citate le fonti delle notizie fornite.

ADN KRONOS risponde della esattezza della citazione della fonte, ma non risponde della fondatezza scientifica dell'informazione, della quale rimane unico responsabile l'autore della dichiarazione riportata.

ART. 6

Si conviene che le informazioni oggetto dell'abbonamento saranno utilizzate solo ed esclusivamente dalla Regione per proprio uso informativo interno.

Le notizie non potranno essere diffuse, cedute e/o trasferite a terzi in alcun modo, senza il consenso scritto di ADN KRONOS. Inoltre, le notizie che compongono i notiziari non potranno essere pubblicate sui siti Internet o nella rete Intranet della Regione o utilizzati su diverse piattaforme tecnologiche, salvo accordi separati con ADN KRONOS.



L'inadempienza delle obbligazioni previste in questo articolo comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., salvo il diritto di ADN KRONOS di pretendere l'intero canone ed il risarcimento del danno.

ART. 7

ADN KRONOS dichiara di non avvalersi del subappalto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

ART. 8

Il corrispettivo per la fornitura dei servizi oggetto del presente contratto è di € 65.739,36= oltre IVA al 4%, per un totale di € 68.368,93= IVA inclusa, come da offerta economica acquisita al protocollo regionale n. 371626 del 13 settembre 2018. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un'unica soluzione al termine della scadenza contrattuale, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile e in assenza di formali rilievi, da parte della Regione, sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. La fattura dovrà essere in formato elettronico come previsto dalla Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e dovrà obbligatoriamente indicare oltre all'oggetto del contratto ed il CIG anche il Codice Univoco Ufficio KII89K e gli estremi dell'impegno contabile che saranno successivamente comunicati.

All'affidamento oggetto del presente contratto è assegnato il C.I.G. – codice identificativo gara – n. 761684100A agli effetti di quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” – art. 3 e dal Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 – art. 6, sui cui contenuti si richiama l'attenzione con particolare riguardo agli aspetti di seguito riportati.

ADN KRONOS, con la sottoscrizione del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con particolare riguardo a quanto previsto al comma 8 in caso di ricorso a subcontratti e si impegna a comunicare il numero di conto corrente dedicato e le generalità delle persone autorizzate ad operare.

ADN KRONOS assume inoltre l'obbligo di inserire nei subcontratti relativi ai servizi oggetto del presente contratto il C.I.G. n. 761684100A e la clausola di rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi



finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con particolare riguardo a quanto previsto al comma 8 e di fare pervenire copia dei suddetti alla Regione.

ART. 9

Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza delle prestazioni effettuate rispetto a quanto pattuito con il presente contratto.

Nel caso di mancata osservanza degli obblighi assunti, la Regione contesterà a ADN KRONOS per iscritto la natura dell'inadempimento dando breve termine per il ripristino del servizio. In caso di mancato adempimento nel termine, o reiterati inadempimenti, sempre formalmente contestati, la Regione si riserva la facoltà di ridurre proporzionalmente il corrispettivo pattuito o, in caso di grave inadempimento, di dar corso alla immediata risoluzione del contratto senza ulteriore preavviso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

ART. 10

Il presente contratto ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. È fatto divieto di proseguire tacitamente nel rapporto contrattuale.

La vigenza del contratto potrà cessare anticipatamente qualora, in esito ad una eventuale procedura di gara aperta, indetta dalla Regione, ADN KRONOS risulti affidataria di diverso incarico.

ART. 11

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, ADN KRONOS dovrà presentare alla Regione cauzione definitiva resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a garanzia degli obblighi assunti, della corretta esecuzione delle prestazioni e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse per un ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del citato decreto, l'importo della fideiussione sarà ridotto del 50% essendo ADN KRONOS in possesso della certificazione di conformità alla Norma ISO 9001:2015 in relazione a "Servizi di agenzia di stampa nazionale (notiziari testuali e multimediali)" (Certificato IT.12.0096.01.QMS con data di prima emissione 29/10/2009, data di ultima emissione 08/06/2018 e con scadenza il 28/10/2021). La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, inoltre la seguente indicazione: "La garanzia è valida ed operante fino alla data di emissione da



parte dell'ente garantito dell'attestazione liberatoria inerente la regolare esecuzione della prestazione nonché l'operatività della medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento. La cauzione può essere costituita anche attraverso versamento alla Tesoreria della Regione del Veneto – Giunta regionale UNICREDIT S.p.A. – coordinate bancarie per i depositi cauzionali IT 32 D 02008 02017 000100543833 o sul c/c postale n. 34439364 intestato a REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - SERVIZIO TESORERIA – S. CROCE 1187 – 30135 VENEZIA.

ART. 12

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art.6 comma 1 lett. b) in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

ART. 13

A titolo di "Patto di integrità" tra le parti, si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, in quanto pertinenti alla tipologia di contratto relativo al presente affidamento.

ADN KRONOS, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Veneto, approvato con DGR. n. 38 del 28/01/2014 e DGR n. 1939 del 28/10/2014. ADN KRONOS si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione da parte di ADN KRONOS degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.



Il Codice è consultabile al seguente indirizzo

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=55fe22ed-6731-4222-aedb-5f83b5c7db9b&groupId=10136

ART.14

Tutti gli oneri e le spese connessi al presente contratto sono a carico di ADN KRONOS.

ART. 15

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

ART. 16

Il presente contratto, composto di n. 16 articoli, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e a spese del richiedente. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia .

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata a pena di nullità.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile ADN KRONOS dichiara espressamente di approvare l'articolo 13 del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

per la Regione del Veneto

per ADN KRONOS S.p.A. Unipersonale

Dott. Diego Vecchiato